FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Documento sul regime fiscale

approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo

il 3 Novembre 2026

Sommario

Regime fiscale dei contributi 3
Regime fiscale dei rendimenti del fondo pensione 3
Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati dopo il 1°gennaio 2007 4
Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati dal 1.1.2001 sino al 31.12.2006 6
Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati fino al 31.12.2000 6
Avvertenza 7
Novità fiscali 7

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.300.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:
- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.300 (e quindi non deducibili) derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 1°.1.2007 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato ad una forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo, in quanto non è soggetto a tassazione al momento del versamento al fondo pensione, a prescindere dal suo ammontare.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare, ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Gli importi così comunicati saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1°.1.2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005, abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 5.300 x 5 = 26.500) è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, contributi eccedenti l'importo di euro 5.300, in misura pari alla differenza positiva tra euro 26.500 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione; tale importo non può comunque superare euro 2.650 annui.

Regime fiscale dei rendimenti del fondo pensione

I fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I rendimenti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della detta imposta sostitutiva nella misura del 62,50%, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50%.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20%, se investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine - individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno

2015 - è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito.

Tale credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato ed incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati dopo il 1°gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche complementari

Per le prestazioni erogate sotto forma di capitale e in forma di rendita (comprese le prestazioni pensionistiche come la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante accumulato), la base imponibile è determinata dal montante (contribuzione, incluso il TFR, e rendimenti) accumulato dal 1°.1.2007, al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti, degli importi dei contributi non dedotti e del Premio di Risultato.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (l'aliquota minima è dunque pari al 9 per cento) [1].
Una eccezione alla regola che precede è rappresentata dall'erogazione frazionata del montante accumulato in minimo 5 anni (entrata in vigore prevista per il 31 ottobre 2026) che è, invece, soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali[1].

[1] Si precisa che, vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 dell'11 aprile 2025 ai fini del calcolo dell'anzianità per la riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo al quale l'Associato sia contemporaneamente iscritto al momento della richiesta. In questo caso l'interessato dovrà produrre una attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica complementare dalla quale risulti la data di adesione e il fatto che la posizione NON sia stata interamente riscattata. Resta in capo all'Associato l'onere di comunicare al Fondo eventuali variazioni in merito a quanto precede.

- ***Vecchi Iscritti***
 L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°.1.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°.1.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale.

- ***Nuovi Iscritti***
 Le prestazioni possono essere liquidate a favore dei "nuovi iscritti" in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro). Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la posizione può essere erogata interamente in capitale.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà del 12,50% sui rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione e di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare (l'aliquota minima è dunque pari al 9 per cento) [2].

Tale tassazione si applica nei seguenti casi:

a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi che abbiano accettato l'eredità ovvero dai diversi beneficiari designati dell'aderente, a causa della morte di quest'ultimo.

In tutte le altre fattispecie di riscatto, di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli e di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.

[2] Si precisa che, vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 dell'11 aprile 2025 ai fini del calcolo dell'anzianità per la riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo al quale l'Associato sia contemporaneamente iscritto al momento della richiesta. In questo caso l'interessato dovrà produrre una attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica complementare dalla quale risulti la data di adesione e il fatto che la posizione NON sia stata interamente riscattata. Resta in capo all'Associato l'onere di comunicare al Fondo eventuali variazioni in merito a quanto precede.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati dal 1.1.2001 sino al 31.12.2006

Trova applicazione, la disciplina fiscale vigente pro tempore che prevede:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

Sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (tassazione effettiva al 12,50% sui guadagni derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Prestazioni erogate sotto forma di capitale

Le prestazioni erogate sotto forma di capitale (comprese le prestazioni pensionistiche come la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante accumulato) sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva per la parte al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Anticipazioni

Sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio della tassazione all'atto della liquidazione della prestazione definitiva.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati fino al 31.12.2000

Trova applicazione la disciplina fiscale vigente a tale data.

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

Per le prestazioni in forma di rendita è prevista la tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile.

Prestazioni erogate sotto forma di capitale

Per le prestazioni in capitale (comprese le prestazioni pensionistiche come la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante accumulato) è prevista la tassazione separata per i nuovi iscritti e l'applicazione dell'aliquota TFR per i vecchi iscritti.

Anticipazioni

Sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore.
L'imponibile è determinato dal montante al netto dei contributi versati dall'Associato (fino al massimo del 4%), la franchigia del TFR versato nel Fondo ed i rendimenti di natura finanziaria (solo per i vecchi iscritti) che scontano la tassazione del 12,50%.

Avvertenza

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

Novità fiscali

Agevolazioni per investimenti a lungo termine

La legge di Bilancio 2017, commi 88 e 99, ha introdotto la possibilità per i Fondi Pensione o le casse previdenziali di beneficiare di un regime fiscale agevolato per gli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni), effettuati nel limite del 5% dell'attivo patrimoniale, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in:

- azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
- azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati al punto precedente.

Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

I redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti e pertanto non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20 per cento (prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005) sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Tuttavia, qualora gli investimenti in questione vengano ceduti prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e tutti quelli che non sono stati tassati in precedenza sono soggetti ad imposta sostitutiva.

Se invece gli strumenti finanziari sono oggetto di rimborso o scadenza prima del quinquennio, il beneficio fiscale non viene meno, a condizione che il controvalore conseguito venga reinvestito nei medesimi strumenti finanziari entro 90 giorni dal rimborso.

Il Decreto-legge è intervenuto ulteriormente nell'ipotesi in cui dall'investimento "qualificato" derivi una perdita: in questo caso, la nuova norma precisa che le "minusvalenze e le perdite maturate o realizzate" possono essere considerate ai fini della determinazione della medesima base imponibile, riducendo così l'entità dell'imposta stessa.

Quest'ultimo elemento contribuisce a rafforzare ulteriormente il regime di favore che caratterizza questi investimenti.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita)

La Legge di Bilancio 2018[3] ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari. Nello specifico:

- ha modificato l'art. 11, co. 4, del D.Lgs. 252/2005 introducendo stabilmente, tra le prestazioni di previdenza complementare, la RITA, disciplinandone i requisiti;
- ha abrogato i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinate condizioni, ad oggi superate.

L'istituto sopra richiamato è finalizzato ad offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli Associati vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Possono infatti richiedere la "RITA" gli iscritti ai fondi pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

1. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che abbia maturato alla data di presentazione della domanda almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, che abbia maturato un periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e che raggiunga l'età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi; in tale circostanza non è richiesto alcun requisito contributivo minimo.

In entrambi i casi è necessaria la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Come precisato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) nella Circolare n. 888 del 8 febbraio 2018, ai fini del diritto alla percezione della RITA, rileva soltanto la prossimità alla pensione di vecchiaia, con esclusione della prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.

In sostanza la RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente ed il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e quindi, alla luce dei requisiti sopra esposti, per un periodo massimo di 10 anni.

In ambito fiscale, la norma di legge dispone che "la parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali" (aliquota minima del 9%).

[3] Legge n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dal 1° gennaio 2007 [4].

Resta tuttavia immutata per l'Associato la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui si è appena detto e di optare, ove più favorevole, per la tassazione ordinaria.

Sui profili tributari, si forniranno ulteriori indicazioni dopo l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che la legge di Bilancio ha eliminato il divieto di richiedere il riscatto totale della posizione individuale per inoccupazione superiore a 48 mesi o per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Essendo venuta meno tale preclusione, l'aderente conserva il diritto al riscatto finché perdurano le condizioni legittimanti.

Premio di risultato

La Legge di Bilancio 2017 – ex Legge di Stabilità – amplia la detassazione sul salario di produttività, intervenendo su importo massimo dei premi e sulle soglie di reddito degli aventi diritto.

Il beneficio fiscale prevede l'applicazione di un'aliquota del 10%, sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali, applicabili ai lavoratori del settore privato con un reddito fino a 80.000 Euro fino a un premio massimo di 3.000 Euro (aumentato a 5.000 euro dalla Legge di Bilancio del 2026 in via transitoria per il biennio 2026/2027).

Il lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 51 del TUIR, può scegliere di sostituire il premio di produttività, in tutto o in parte, con prestazioni di welfare aziendale quali i contributi alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In questo caso le somme non concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggette all'aliquota sostitutiva del 10%.

Tali contributi, inoltre, per espressa previsione normativa, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto.

Il vantaggio fiscale è quindi duplice: da un lato è possibile dedurre anche oltre il limite annuo di 5.300 Euro, a condizione che l'accordo collettivo che disciplina il premio di produttività preveda espressamente la possibilità di conversione totale o parziale dello stesso in versamenti alla previdenza complementare, dall'altro vi è poi una neutralità in fase di tassazione della prestazioni finali, in quanto la normativa prevede una imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata.

[4] Si precisa che, vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 dell'11 aprile 2025 ai fini del calcolo dell'anzianità per la riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo al quale l'Associato sia contemporaneamente iscritto al momento della domanda di R.I.T.A. In questo caso l'interessato dovrà produrre una attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica complementare dalla quale risulti la data di adesione e il fatto che la posizione NON sia stata interamente riscattata. Resta in capo all'Associato l'onere di comunicare al Fondo eventuali variazioni in merito a quanto precede.